

II PRESIDENTE

- Vista la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- Visto il D.P.R. 28/02/2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;
- Vista la deliberazione n.20/2023 del Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2023 con la quale viene approvato il Regolamento generale;
- Visto l'art. 17 dello Statuto;


DECRETA

- 1) è adottato il Regolamento generale del Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini", allegato al presente decreto di cui fa parte integrante;
- 2) è disposta la sua pubblicazione sul sito web del Conservatorio.

Il Presidente

Daniela Dado





REGOLAMENTO GENERALE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23 febbraio 2003, n° 132, e dell'art. 13 dello Statuto del Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini” di Trieste, approvato con D.D. M.U.R. n° 37 del 18/01/2023, reca le disposizioni applicative dello Statuto, le modalità di elezione, funzionamento e rinnovo degli organi, incluse le eventuali incompatibilità, nonché disposizioni di organizzazione e funzionamento non diversamente regolate.
2. Il Regolamento è diviso nei seguenti titoli:

[Titolo I – Il Presidente \(artt. 3 – 5\)](#)

[Titolo II – Il Direttore \(artt. 6 – 17\)](#)

[Titolo III – Il Consiglio di amministrazione \(artt. 18 – 27\)](#)

[Titolo IV – Il Consiglio accademico \(artt. 28 – 47\)](#)


[Titolo V – Il Collegio dei professori \(artt. 48 – 53\)](#)

[Titolo VI – La Consulta degli studenti \(artt. 54 – 75\)](#)

[Titolo VII – I Dipartimenti \(artt. 76 – 84\)](#)

Articolo 2 – Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme:
 - a) Il regolamento generale approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 7 aprile 2021;
 - b) Il regolamento per le elezioni del Direttore approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 9 aprile 2019;
 - c) Il regolamento di funzionamento del Consiglio di amministrazione approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 marzo 2006;
 - d) Il regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio accademico approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 7 ottobre 2009;
 - e) Il regolamento di funzionamento del Consiglio accademico approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2006;
 - f) Il regolamento per il funzionamento del Collegio dei professori approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2014;
 - g) Il regolamento per le elezioni della Consulta degli studenti emanato dal Presidente del Consiglio di amministrazione con decreto 13/G del 30 aprile 2009;
 - h) Il regolamento per il funzionamento della Consulta degli studenti approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 18 novembre 2016;
 - i) Il regolamento di funzionamento dei Dipartimenti approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 6 dicembre 2019;



TITOLO I – IL PRESIDENTE

Articolo 3 – Designazione e nomina


1. Entro quattro mesi dalla scadenza della nomina del Presidente in carica, il Consiglio accademico delibera le linee di indirizzo riguardanti la scelta dei candidati alla presidenza, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 2 del D.P.R. 132/2003.
2. Il Direttore acquisisce dai candidati alla presidenza i curriculum vitae e le dichiarazioni previste all'art. 4, ne verifica la corrispondenza alle linee di indirizzo deliberate dal Consiglio accademico, quindi propone allo stesso Consiglio accademico una terna di candidati entro tre mesi dalla scadenza dell'incarico del Presidente in carica.
3. Il Consiglio accademico delibera entro i termini stabiliti dall'art. 19 dello Statuto la terna di candidati da presentare al Ministero, evidenziando per ciascun candidato gli elementi desunti dal curriculum vitae che attestino:
 - a) l'alta qualificazione professionale e manageriale;
 - b) almeno uno tra i seguenti requisiti:
 - comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali;
 - riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
4. La terna designata viene trasmessa al Ministero per la nomina di competenza.

Articolo 4 – Incompatibilità

1. Ciascun candidato alla presidenza è tenuto a dichiarare l'insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013 e a comunicare eventuali variazioni.
2. Il Presidente in carica è tenuto a dichiarare tempestivamente eventuali cause di incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013 che siano intervenute dopo la nomina.

Articolo 5 – Vicepresidente

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto il Presidente nomina con proprio decreto un Vicepresidente scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione che non siano dipendenti o studenti del Conservatorio.



TITOLO II – IL DIRETTORE

Articolo 6 – Indizione delle elezioni


1. Le elezioni sono indette dal Direttore in via ordinaria ogni triennio accademico, di norma entro il mese di maggio, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
2. In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal Direttore vicario entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Articolo 7 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 25, comma 3, dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato ai docenti in servizio presso il Conservatorio:
 - a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;
 - c) con provvedimento di utilizzazione annuale.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e pubblicato nel sito istituzionale a cura della Commissione elettorale entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà pubblicato fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate via mail alla Commissione, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Articolo 8 – Elettorato passivo e presentazione delle candidature


1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e dell'Allegato A dello Statuto, possono concorrere all'elezione per la Direzione del Conservatorio i docenti, anche di altre istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio presso il Conservatorio o in altre istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale a tempo indeterminato da almeno cinque anni, avendo maturato documentata esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
 - b) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
 - c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
 - d) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.
2. I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione elettorale per il tramite della segreteria del Conservatorio entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, o spedirla a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante). In allegato alla candidatura devono presentare un'attestazione personale mediante autocertificazione relativa al possesso dei requisiti.



3. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 9.
4. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato nel sito istituzionale del Conservatorio a cura della Commissione elettorale, di norma entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature e comunque almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, dove resterà pubblicato fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
5. La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso strumenti idonei per la propria comunicazione elettorale.
6. Per consentire la più ampia pubblicizzazione, prima dell'inizio delle operazioni di voto il Direttore convoca una riunione del Collegio dei professori per consentire a ciascun candidato di illustrare le proprie linee programmatiche, provvedendo a tutti gli atti amministrativi ed organizzativi conseguenti.
7. Qualora il Direttore risulti essere uno dei candidati, il Collegio viene condotto dal docente del Conservatorio con maggiore anzianità di servizio in ruolo che non intenda candidarsi alle elezioni per la designazione del Direttore. In caso di pari anzianità di servizio, si tiene conto di quella maturata presso il Conservatorio Tartini. In caso di ulteriore parità si tiene conto dell'anzianità anagrafica.
8. Al termine del Collegio dei professori segue un intervallo di tempo di almeno dieci minuti per la predisposizione dei seggi da parte della Commissione elettorale, in maniera da assicurare la riservatezza delle votazioni. Seguono quindi le votazioni.

Articolo 9 – Commissione elettorale

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione elettorale, eletta dal Collegio dei professori e nominata dal Direttore con decreto, i cui componenti svolgono anche la funzione di Seggio elettorale.
2. La Commissione elettorale è costituita da cinque componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i docenti confermati con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto.
3. La Commissione elettorale nomina al suo interno il proprio Presidente ed il Segretario; si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.
4. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.
5. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a) acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori; dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 8, ed esamina gli eventuali ricorsi entro 48 ore dalla presentazione e comunque antecedentemente alle operazioni di voto;
 - b) predisporre del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - c) assicura il funzionamento del Seggio elettorale; definisce le modalità di svolgimento delle operazioni di voto (giornate ed orari di apertura del seggio, accorgimenti per garantire la segretezza del voto, procedure da seguire in caso di errori ecc.);
 - d) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
 - e) redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.
6. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.




Articolo 10 – Modalità di voto

1. Il voto è personale e segreto.
2. Durante tutte le operazioni di voto è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti della Commissione elettorale.
3. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.
4. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo.
5. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
6. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
7. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non sia ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
8. Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.
9. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale.

Articolo 11 – Metodo d'elezione

1. Per la validità di ciascuna votazione è richiesto un quorum di votanti non inferiore alla metà più uno dell'intero corpo elettorale.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum la singola votazione è ripetuta, con le stesse modalità, per una sola volta.
3. Risulta eletto al primo turno il candidato che riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dell'intero corpo elettorale.
4. Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza viene attuato un secondo turno di votazioni.
5. Il secondo turno consiste in un ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione dei due candidati che accedono al ballottaggio si tiene conto, della maggiore anzianità di servizio presso il Conservatorio di Trieste e, subordinatamente, la maggiore anzianità di servizio in istituzioni Afam, e quindi della maggiore anzianità anagrafica.
7. Risulta eletto al secondo turno il candidato che riporta il maggior numero di preferenze valide.
8. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio presso il Conservatorio di Trieste e, subordinatamente, con maggiore anzianità anagrafica.
9. In caso di rinuncia al ballottaggio di uno dei due candidati, o nel caso in cui vi sia un'unica candidatura, al secondo turno il candidato risulta eletto se riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dei votanti.
10. Nel caso in cui la procedura elettorale non dia esito, la stessa viene ripetuta con decreto del Direttore entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della precedente.



Articolo 12 – Calendario delle operazioni di voto

1. Il primo turno elettorale deve svolgersi, di norma, ad almeno trenta giorni dalla data di indizione delle elezioni.
2. Il secondo turno elettorale deve svolgersi, di norma, entro sette giorni dallo svolgimento del primo turno.

Articolo 13 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore Amministrativo, unitamente al materiale della votazione.
3. Dell'esito di ciascuna operazione di voto è data tempestiva notizia, a cura della Direzione Amministrativa, mediante pubblicazione del verbale di scrutinio sul sito istituzionale.

Articolo 14 – Ricorsi

1. Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 15 – Pubblicazione dei risultati delle elezioni


1. Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministero competente il nominativo del Direttore eletto ai fini della nomina.

Articolo 16 – Nomina del Direttore

1. Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

Articolo 17 – Decadenza

1. Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, ovvero in caso di dimissioni.



TITOLO III – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sezione I – Elezione dei docenti componenti il Consiglio

Articolo 18 – Metodo d'elezione

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di amministrazione il Direttore convoca il Consiglio accademico per l'elezione del componente previsto dall'art. 21 comma 2 lettera c) dello Statuto.
2. Il Consiglio accademico designa il docente componente il Consiglio di amministrazione mediante propria delibera assunta con le modalità descritte all'art. 46.
3. La votazione per l'elezione del componente il Consiglio di amministrazione avviene a scrutinio segreto.
4. La designazione del componente il Consiglio di amministrazione non può essere in alcun caso oggetto di provvedimento d'urgenza.
5. Il consigliere designato viene nominato con decreto del Ministro.

Sezione II – Designazione degli studenti componenti il Consiglio

Articolo 19 – Calendario delle operazioni


1. Il Presidente della Consulta degli studenti stabilisce un termine temporale per la presentazione delle candidature di almeno quindici giorni. Il Segretario della Consulta degli studenti pubblica sul sito del Conservatorio un avviso contenente le modalità per la presentazione delle candidature.
2. La procedura descritta al comma precedente si svolge non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione oppure entro cinque giorni dal verificarsi della vacanza.
3. Le candidature al Consiglio di amministrazione vengono presentate al Segretario, il quale, trascorsa la scadenza per la presentazione, provvede ad inoltrarle alla Consulta degli studenti.
4. La Consulta degli studenti provvede a designare il proprio rappresentante entro sette giorni dal ricevimento delle candidature.
5. Il consigliere designato viene nominato con decreto del Ministro.

Articolo 20 – Elettorato passivo

1. Sono eleggibili tutti gli studenti del Conservatorio iscritti ai corsi di studio accademici ordinamentali e sperimentali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età in possesso dei requisiti previsti dall'art. 56.

Articolo 21 – Metodo d'elezione

1. La designazione avviene tramite scrutinio segreto tra le candidature proposte.
2. Ciascun componente della Consulta può esprimere un massimo di una preferenza.
3. Il nominativo che riceve il maggior numero di voti viene designato come rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
4. È possibile l'elezione per acclamazione in presenza di un unico candidato.



Sezione III – Incompatibilità e funzionamento

Articolo 22 – Incompatibilità

1. Le incompatibilità sono definite dall'art. 21, commi 2 e 8, dello Statuto. Non possono inoltre far parte del Consiglio, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio accademico nonché i componenti della R.S.U. del Conservatorio e i rappresentanti sindacali.

Articolo 23 – Segretario e verbalizzazione delle riunioni

1. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore amministrativo o da suo delegato.
2. Il Segretario verbalizzante ha il compito di predisporre la documentazione e redigere il verbale in forma sintetica delle riunioni.
3. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati nella medesima seduta o in una successiva e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. In ogni caso le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
4. Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di riservatezza.

Articolo 24 – Convocazione


1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando sia necessario e comunque con cadenza almeno trimestrale. Il Consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato entro trenta giorni quando ne facciano richiesta motivata almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene effettuata dal Presidente di norma almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre in caso di urgenza.
3. La posta elettronica è modalità usuale di convocazione.

Articolo 25 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. L'adunanza del Consiglio è valida se interviene la maggioranza (metà più uno) dei componenti.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente.
3. Il Consiglio di amministrazione assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità di votazioni prevale il voto del Presidente.
4. In caso di necessità e di indifferibile urgenza il Presidente assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.


Articolo 26 – Articolazioni

1. Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio può articolarsi, stabilendo le procedure che ne regolano il funzionamento, in commissioni e gruppi di lavoro ai quali possono essere temporaneamente affidate specifiche materie, in sede deliberante, referente o consultiva.



Articolo 27 – Scadenza dell'organo e cessazione del mandato dei componenti

1. I componenti del Consiglio di amministrazione, e i consiglieri eventualmente nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
2. Nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più componenti, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio mantiene le proprie piene attribuzioni a condizione che alle sedute partecipi almeno la metà più uno dei componenti dell'intero organo.
3. Nei casi di anticipata cessazione del mandato del Presidente il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Vicepresidente fino a nuova nomina.
4. Nei casi di anticipata cessazione del mandato del Direttore, fino a nuova nomina subentra in Consiglio il Direttore vicario.
5. Nei casi di anticipata cessazione del mandato del rappresentante dei docenti, il Consiglio accademico provvede a nuova designazione entro sessanta giorni.
6. Nei casi di anticipata cessazione del mandato del rappresentante degli studenti, la Consulta degli studenti provvede a nuova designazione entro sessanta giorni.
7. Nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più esperti di amministrazione, si provvede a richiedere una nuova designazione da parte del Ministro.



TITOLO IV – IL CONSIGLIO ACCADEMICO

Sezione I – Elezione dei docenti componenti il Consiglio

Articolo 28 – Indizione delle elezioni


1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
2. In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti del Consiglio, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero dei componenti, le elezioni suppletive sono indette entro sessanta giorni.

Articolo 29 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, e dell'art. 25, comma 3, dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato ai docenti in servizio presso il Conservatorio di Trieste:
 - a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;
 - c) con provvedimento di utilizzazione annuale.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e pubblicato sul sito istituzionale entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Articolo 30 – Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, e dell'Allegato B dello Statuto, possono concorrere all'elezione per il Consiglio accademico del Conservatorio i docenti che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio presso questo Conservatorio;
 - b) aver maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni, anche in altri Conservatori o Istituti musicali pareggiati;
 - c) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
 - d) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
 - e) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.
2. Le candidature devono essere presentate alla Commissione elettorale via mail al più tardi otto giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto. Qualora il numero delle candidature non raggiunga il numero dei seggi disponibili aumentato di una unità, la procedura elettiva verrà aggiornata entro sessanta giorni.
3. I docenti che intendono candidarsi devono presentare via mail alla Commissione elettorale un'attestazione personale mediante autocertificazione relativa al possesso dei requisiti. Le candidature possono essere accompagnate da una breve motivazione scritta, da una nota biografico-professionale e da qualunque altro documento il candidato ritenga utile a sostegno dell'iniziativa.




4. Contestualmente al ricevimento delle candidature e al più tardi cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, la Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso strumenti idonei alla propria comunicazione elettorale. La Commissione elettorale, con l'ausilio dei servizi di segreteria del Conservatorio, divulga inoltre presso l'elettorato attivo e per posta elettronica il materiale presentato su supporto informatico.
5. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, in sede di riunione del Collegio dei professori, ciascun docente può illustrare la propria candidatura.

Articolo 31 – Commissione elettorale

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione elettorale, individuata dal Collegio dei professori al proprio interno.
2. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.
3. La Commissione è costituita da tre componenti e nomina al suo interno il proprio Presidente ed il Segretario.
4. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto.
5. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.

Articolo 32 - Modalità di voto

1. Il voto è personale e segreto.
2. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente del Seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
3. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili.
4. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
5. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
6. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di candidature tra quelle presenti, o se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili.
7. La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
8. Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.
9. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale.



Articolo 33 – Metodo d'elezione

1. Le votazioni avvengono nel corso di una seduta del Collegio dei professori.
2. Nel caso in cui nella stessa seduta siano previste la presentazione delle candidature di cui all'articolo 30 e le votazioni, prima delle votazioni sarà disposta una temporanea sospensione della seduta.
3. Per essere eletti i candidati devono conseguire un numero di preferenze personali non inferiore al dieci per cento dei votanti.
4. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. Nei casi di parità di voti che impediscano l'oggettiva determinazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso il Conservatorio di Trieste o, subordinatamente, della maggiore anzianità di servizio in AFAM e, in subordine, dell'età anagrafica.

Articolo 34 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio elettorale redige il relativo verbale.

Articolo 35 – Pubblicazione dei risultati delle elezioni

1. Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione sul Sito istituzionale dei risultati delle elezioni.

Articolo 36– Nomina

1. I consiglieri eletti vengono nominati con decreto del Direttore.

Articolo 37 – Termine del mandato

1. I consiglieri eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.


Articolo 38 – Decadenza

1. Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 30 ovvero in caso di incompatibilità sopravvenuta.

Sezione II – Designazione degli studenti componenti il Consiglio

Articolo 39 – Calendario delle operazioni

1. Il Presidente della Consulta degli studenti stabilisce un termine temporale per la presentazione delle candidature di almeno quindici giorni. Il Segretario della Consulta degli studenti pubblica sul sito del Conservatorio un avviso contenente le modalità per la presentazione delle candidature.
2. La procedura descritta al comma precedente si svolge non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato dei singoli componenti il Consiglio accademico oppure entro cinque giorni dal verificarsi della vacanza.
3. Le candidature al Consiglio accademico vengono presentate al Segretario, il quale, trascorsa la scadenza per la presentazione, provvede ad inoltrarle alla Consulta degli studenti.



4. La Consulta degli studenti provvede a designare i propri rappresentanti entro sette giorni dal ricevimento delle candidature.
5. I consiglieri designati vengono nominati con decreto del Direttore.

Articolo 40 – Elettorato passivo

1. Sono eleggibili tutti gli studenti del Conservatorio in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 56.

Articolo 41 – Metodo d'elezione

1. Le designazioni avvengono tramite scrutinio segreto tra le candidature proposte.
2. Ciascun componente della Consulta può esprimere un massimo di due preferenze.
3. I due nominativi che ricevono il maggior numero di voti vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio accademico. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
4. È possibile l'elezione per acclamazione in presenza di un unico candidato.

Articolo 42 – Termine del mandato

1. Il termine del mandato nel Consiglio accademico decorre alla scadenza dell'intero organo. I Consiglieri pertanto restano in carica anche in caso di scadenza della Consulta fino al termine del proprio mandato, salvo il venir meno dei requisiti previsti all'articolo 56.
2. Nei casi di anticipata cessazione del mandato del rappresentante degli studenti, la Consulta degli studenti provvede a nuova designazione entro sessanta giorni.


Sezione III – Incompatibilità e funzionamento

Articolo 43 - Incompatibilità

1. Non possono far parte del Consiglio accademico i componenti della R.S.U. del Conservatorio e i rappresentanti sindacali.
2. Non possono altresì far parte del Consiglio accademico, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio di amministrazione.

Articolo 44 – Segretario e verbalizzazione delle riunioni

1. Il Direttore designa il Segretario verbalizzante, anche tra il personale dell'area amministrativa; in caso di assenza del Segretario da una riunione del Consiglio, il Direttore nomina seduta stante il Segretario supplente per la riunione stessa.
2. Il Segretario verbalizzante ha il compito di predisporre la documentazione e redigere il verbale delle riunioni.
3. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati nella medesima seduta o in una successiva e vengono sottoscritti dal Direttore e dal Segretario. In ogni caso le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
4. Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di riservatezza.



Articolo 45 – Convocazione


1. Il Consiglio accademico è convocato dal Direttore quando sia necessario e comunque con cadenza almeno trimestrale. Il Consiglio accademico deve essere altresì convocato entro trenta giorni quando ne facciano richiesta motivata almeno quattro dei suoi membri.
2. La convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene effettuata dal Direttore di norma almeno sette giorni prima dell'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre in caso di urgenza.
3. La posta elettronica è modalità usuale di convocazione.

Articolo 46 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. L'adunanza del Consiglio è valida se interviene la maggioranza (metà più uno) dei componenti, incluso il Direttore che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Direttore vicario.
2. Il Consiglio accademico assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità di votazioni prevale il voto del Direttore.
3. In caso di necessità e di indifferibile urgenza il Direttore assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio accademico, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.
4. Qualora il Direttore vicario sia individuato al di fuori del Consiglio accademico, ha titolo ad assistere alle riunioni e ad esprimere parere consultivo. Sono fatti salvi i casi di sostituzione previsti dal comma 1, nei quali il Direttore vicario assume tutte le prerogative attribuite al Direttore.

Articolo 47 – Articolazioni

1. Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio può articolarsi, stabilendo le procedure che ne regolano il funzionamento, in commissioni e gruppi di lavoro ai quali possono essere temporaneamente affidate specifiche materie, in sede deliberante, referente o consultiva.



TITOLO V – IL COLLEGIO DEI PROFESSORI

Articolo 48 – Funzioni


1. Ai sensi dello Statuto il Collegio dei professori svolge funzioni di supporto, fornisce pareri e formula proposte al Consiglio accademico.
2. In particolare il Collegio dei professori esprime il proprio parere:
 - a) sul piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca;
 - b) sulla definizione delle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - c) sull'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca;
 - d) sul regolamento didattico e sul regolamento degli studenti;
 - e) su altri argomenti di propria pertinenza, a richiesta del Consiglio accademico.
3. Il Collegio formula proposte relativamente all'organizzazione dell'attività didattica, di formazione, di ricerca e di produzione artistica, di aggiornamento del personale docente.

Articolo 49 – Segretario e verbalizzazione delle riunioni

1. Il Direttore designa il segretario verbalizzante. Può essere fatto ricorso al personale tecnico-amministrativo.
2. Il verbale, redatto in forma sintetica, deve dare un resoconto dell'andamento dei lavori svolti durante la seduta del Collegio e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e l'esito delle votazioni.
3. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai componenti vanno riportati in sintesi, esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi.
4. Quando gli interessati ne facciano contestuale espressa richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente in allegato al verbale purché immediatamente forniti per iscritto al segretario nel corso della seduta. Con le medesime modalità possono essere allegati eventuali documenti inerenti all'ordine del giorno.
5. I verbali approvati sono depositati agli atti dell'Istituto e pubblicati nell'area riservata del sito del Conservatorio.

Articolo 50 – Convocazione

1. Il Collegio è convocato dal Direttore tutte le volte che sia necessario e, comunque, almeno due volte all'anno.
2. Il Collegio è convocato su richiesta presentata all'ufficio protocollo sottoscritta da almeno un terzo dei propri componenti, recante indicazione degli argomenti da trattare. Qualora la richiesta abbia carattere d'urgenza il Collegio deve essere convocato entro quindici giorni dall'acquisizione agli atti della stessa.
3. Per permettere un'adeguata programmazione e un congruo preavviso, il Direttore predispone un avviso di convocazione contenente la data della riunione. Tale avviso viene pubblicato, di norma, almeno 15 giorni prima della seduta.




4. La convocazione dei docenti, con l'indicazione dell'Ordine del giorno, viene disposta dal Direttore con circolare inviata via mail almeno sette giorni prima dello svolgimento della riunione, salvo casi di urgenza per i quali il preavviso è ridotto a tre giorni. La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fonogramma.
5. In caso di sopraggiunte problematiche da discutere con urgenza, l'Ordine del giorno può essere integrato dal Direttore con comunicazione scritta fino a ventiquattro ore prima della riunione.
6. I componenti del Collegio, con le stesse modalità previste dal comma 2, possono richiedere integrazioni all'Ordine del giorno.
7. Eventuali relazioni e/o documenti relativi all'Ordine del giorno sono allegati alla circolare di convocazione inviata via mail.
8. Gli argomenti inerenti alle "Varie ed eventuali" devono essere segnalati al Direttore, di norma, con almeno ventiquattro ore di anticipo. Dell'integrazione va data tempestiva comunicazione ai componenti del Collegio.

Articolo 51 – Validità delle riunioni e deliberazioni

1. I docenti a contratto (fuori organico) hanno facoltà di presenziare alle riunioni senza diritto di voto e non concorrono al numero legale.
2. La seduta è valida in presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
3. Non è ammessa delega.
4. Ciascuna deliberazione si considera approvata se votata favorevolmente dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
5. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvi i casi descritti al comma seguente.
6. Nei casi prescritti dalla normativa di riferimento la votazione si svolge a scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto è adottato anche nel caso venga richiesto dal Direttore o da almeno il dieci per cento dei presenti.
7. In caso di voto a scrutinio segreto viene istituito apposito seggio elettorale.
8. Gli emendamenti a proposte e pareri in adozione vanno presentati per iscritto.
9. A seguito di ciascuna votazione il Direttore ne proclama gli esiti.
10. Proposte o argomenti già deliberati non possono più costituire oggetto di discussione da parte del Collegio nell'ambito della stessa seduta.

Articolo 52 – Svolgimento dei lavori


1. Il Collegio è presieduto dal Direttore che ne coordina i lavori.
2. I componenti del Collegio attestano la propria presenza a ciascuna seduta mediante firma su un apposito foglio.
3. La partecipazione dei Componenti alle sedute del Collegio è obbligatoria.
4. Eventuali assenze e/o ritardi o uscite anticipate devono essere giustificati al Direttore.
5. Coloro che intendano intervenire alla discussione devono iscriversi a parlare.



6. Il Direttore concede la parola seguendo l'ordine delle iscrizioni.
7. Per ciascuno dei punti all'ordine del giorno il Direttore può limitare il numero di interventi concessi a ciascun componente e la rispettiva durata.
8. Al Collegio possono essere invitati, su iniziativa del Direttore o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti, relatori esterni in relazione a particolari temi e problematiche riguardanti le materie oggetto di competenza del Collegio.
9. Nel caso del prolungarsi della seduta o qualora si ritenga necessario, il Direttore sentito il Collegio può decidere sull'aggiornamento della seduta e/o sul rinvio della trattazione di alcuni argomenti entro convenienti limiti di tempo fissando la data in cui si terrà la successiva riunione.
10. In qualsiasi momento nel corso della seduta si può procedere alla verifica del numero legale. L'eventuale venir meno del numero legale durante lo svolgimento del Collegio comporta la sospensione della seduta da parte del Direttore. Qualora si verifichi l'impossibilità di ricostituzione del numero legale il Direttore dichiara sciolta la seduta.

Articolo 53 – Modifiche

1. Qualsiasi modificazione delle norme al presente titolo è preventivamente sottoposta al vaglio del Collegio dei professori.



TITOLO VI – LA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Sezione I – Elezione dei componenti

Articolo 54 – Indizione delle elezioni


1. Le elezioni dei componenti della Consulta degli studenti sono indette dal Direttore in via ordinaria ogni triennio, con apposito decreto che convoca, entro i successivi venti giorni, l'Assemblea degli studenti per la discussione e presentazione delle candidature e l'inizio delle votazioni.
2. Con il decreto di cui al comma precedente è nominata la Commissione elettorale ed è specificato anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali, da svolgersi di norma in almeno due giorni consecutivi. Il decreto inoltre definisce l'orario di apertura del seggio elettorale in modo da favorire la massima affluenza.
3. Con la procedura descritta nel presente articolo sono indette elezioni suppletive nei casi in cui, esaurite le possibilità di subentro previste dall'art. 66, occorra assicurare il funzionamento dell'organo integrandone il numero dei componenti, fatti salvi i casi di scioglimento dell'organo previsti dall'art. 67.

Articolo 55 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dei corsi superiori del Conservatorio, ordinamentali e sperimentali, che risultano regolarmente iscritti all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.
2. Gli studenti il cui termine di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni non sia ancora scaduto alla data delle elezioni, fanno parte dell'elettorato.
3. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e pubblicato sul sito istituzionale entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Articolo 56 – Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. L'elettorato passivo spetta agli studenti che, disponendo dell'elettorato attivo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle candidature;
 - b) non avere riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati;
 - c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.
2. Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale al più tardi nel corso dell'Assemblea fissata per la discussione e la presentazione delle candidature stesse. Qualora il numero delle candidature non raggiunga il numero dei seggi disponibili aumentato di una unità, la procedura elettiva verrà aggiornata entro 60 giorni.
3. Gli studenti che intendono candidarsi devono presentare alla Commissione elettorale un'attestazione personale mediante autocertificazione relativa al possesso dei requisiti. Le candidature possono essere accompagnate da una breve motivazione scritta, da una nota biografica e da qualunque altro documento il candidato ritenga utile a sostegno dell'iniziativa. Le candidature possono essere illustrate nel corso della stessa Assemblea entro convenienti limiti di tempo.



Articolo 57 – Commissione elettorale


1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione elettorale costituita da tre componenti effettivi e due supplenti, e può avvalersi del supporto di personale amministrativo.
2. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
 - b) dispone l'ammissibilità dei candidati in relazione alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - c) depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - d) decide su eventuali reclami o ricorsi entro 48 ore dalla presentazione e comunque antecedentemente alle operazioni di voto;
 - e) predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - f) assicura il funzionamento del Seggio elettorale, curando che almeno il Presidente del Seggio sia scelto al proprio interno;
 - g) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
 - h) redige il verbale delle operazioni di voto.
3. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
4. I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura.

Articolo 58 – Modalità di voto

1. Il voto è personale e segreto.
2. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, vidimata da un componente della Commissione elettorale e contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
3. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di candidature tra quelle presenti, oppure se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili.
4. La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
5. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale.

Articolo 59 – Metodo d'elezione

1. Per essere eletti i candidati devono conseguire un numero di preferenze personali non inferiore al dieci per cento dei votanti, e comunque non inferiore a dieci.
2. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. Nei casi di parità di voti che impediscano l'oggettiva determinazione degli eletti si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della più giovane età anagrafica.



Articolo 60 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo il termine dell'operazione di voto.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore, unitamente al materiale della votazione.
3. Dell'esito delle operazioni di voto è data tempestiva notizia mediante pubblicazione nel sito istituzionale del verbale di scrutinio.

Articolo 61 – Pubblicazione dei risultati delle elezioni

1. Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione nel sito istituzionale dei risultati delle elezioni.

Articolo 62 – Ricorsi

1. Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi via mail alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 63 – Nomina

1. La Consulta degli studenti viene nominata con decreto del Direttore e dura in carica di norma un triennio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 67.

Articolo 64 – Termine del mandato


1. Il termine del mandato coincide con la scadenza dell'intero organo, salvo il venir meno dei requisiti previsti all'articolo 56.

Articolo 65 – Decadenza

1. Gli eletti decadono dal mandato quando perdono i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 56 ovvero in caso di dimissioni.
2. Lo studente eletto che si diplomi rimane in carica per l'intero anno accademico in cui consegue il diploma e viene considerato decaduto nell'anno accademico successivo, salvo iscrizione ad altro corso.
3. Costituisce causa di decadenza automatica dalla Consulta l'assenza non giustificata per oltre cinque sedute all'interno di un anno accademico.
4. La decadenza è fatta constare dal Direttore con proprio atto immediatamente efficace e comunicata all'interessato via mail.

Articolo 66 – Sostituzione e subentro

1. Nel caso uno o più componenti della Consulta debbano assentarsi per un periodo di mobilità internazionale, anche con riferimento agli scambi Socrates – Erasmus, limitatamente al periodo di assenza il Direttore nomina in loro sostituzione componenti supplenti individuati tra i primi non eletti della più recente tornata elettorale.



2. In caso di decadenza subentra il primo dei non eletti, secondo il numero di preferenze, che possieda i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 56 e che abbia riportato il numero minimo di preferenze previsto all'art. 59.

Articolo 67 – Scioglimento

1. Nel caso in cui il numero dei componenti in carica, esaurite le possibilità di subentro previste dall'art. 66, risulti inferiore alla metà del numero di componenti previsto dall'articolo 26, comma 1, dello Statuto, il Direttore con provvedimento motivato decreta lo scioglimento della Consulta ed indice nuove elezioni.
2. In caso di manifesto mancato funzionamento dell'organo, sentiti i membri in carica della Consulta stessa ed acquisito il parere preventivo del Consiglio Accademico, il Direttore con provvedimento motivato e comunicato decreta lo scioglimento della Consulta ed indice nuove elezioni.


Sezione II – Cariche interne e funzionamento

Articolo 68 – Funzioni

1. La Consulta può esprimere pareri, indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento:
 - a) alla programmazione dell'Offerta Formativa;
 - b) alla dotazione di strutture e infrastrutture necessarie alle attività formative;
 - c) all'organizzazione e alle dotazioni didattiche;
 - d) ai servizi per gli studenti;
 - e) alle questioni relative al diritto allo studio e alla mobilità internazionale.
2. La Consulta promuove l'integrazione e la comunicazione tra gli studenti.

Articolo 69 – Cariche interne

1. La Consulta elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto, un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
2. Ciascun componente della Consulta esprime una preferenza per ciascuna carica.
3. È eletto Presidente il candidato che consegue la maggioranza assoluta di preferenze. Nel caso in cui tale maggioranza non sia raggiunta né in prima né in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti alla seconda votazione. In caso di parità al ballottaggio prevale il candidato eletto rappresentante con il numero di voti più alto; in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità di iscrizione, in riferimento alla somma degli anni di frequenza in corsi accademici, e, subordinatamente, la maggior anzianità anagrafica.
4. Sono eletti Vicepresidente e Segretario i candidati che conseguano la maggioranza relativa di preferenze. In caso di parità dopo due turni di votazione si procede al ballottaggio secondo i criteri adottati per l'elezione del Presidente.
5. È ammessa l'elezione per acclamazione in presenza di un unico candidato.



Articolo 70 –Presidente

1. Il Presidente stabilisce l’Ordine del giorno delle sedute della Consulta.
2. Il Presidente convoca, presiede e modera le sedute della consulta.
3. Il Presidente cura i rapporti con eventuali comitati studenteschi, anche esterni al Conservatorio.
4. In caso di assenza del Presidente, le funzioni di quest’ultimo sono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 71 – Segretario


1. Il Segretario acquisisce, verifica e predispose la documentazione per le riunioni della Consulta.
2. Il Segretario verbalizza le sedute della Consulta anche in forma sintetica e, in accordo con gli uffici dell’amministrazione, provvede a conservarne i documenti relativi all’attività in apposito deposito presso l’Istituto.
3. Il Segretario provvede a trasmettere gli atti della Consulta al Direttore e a pubblicarli sul sito istituzionale.

Articolo 72 – Convocazione

1. Il Presidente convoca la Consulta quando sia necessario oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto alla convocazione della Consulta entro sette giorni, ponendo all’ordine del giorno l’argomento o gli argomenti che ne hanno motivato la richiesta.
2. La convocazione è disposta dal Presidente e contiene l’ordine del giorno, la data, l’orario e il luogo della seduta ed è trasmessa ai componenti via mail con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data della stessa.
3. Le sedute della Consulta si svolgono all’interno dell’Istituto, ovvero online su canali istituzionali.
4. In caso di straordinaria urgenza, la convocazione può essere comunicata non oltre le ventiquattro ore precedenti l’orario fissato per la seduta.
5. La Consulta, con una richiesta scritta presentata da almeno un terzo dei componenti, può richiedere l’inserimento di uno o più punti all’ordine del giorno, entro il termine previsto al comma precedente.
6. La documentazione relativa alla riunione, così come eventuali integrazioni, sono inviate via mail ai componenti ventiquattro ore prima della riunione stessa.
7. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 la documentazione viene messa a disposizione il giorno stesso della seduta.

Articolo 73 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. La partecipazione dei Componenti alle sedute regolarmente convocate è obbligatoria.
2. La partecipazione alle sedute e alle operazioni di voto non è delegabile.
3. In caso di giusto impedimento (malattia, gravi motivi familiari, altre attività del Conservatorio o importanti attività di studio o lavorative), i componenti della Consulta devono darne tempestivo avviso al Presidente, facendo pervenire idonea documentazione giustificativa entro tre giorni dalla comunicazione dell’assenza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Le assenze ingiustificate costituiscono causa di decadenza ai sensi dell’art. 65.




4. Le sedute della Consulta sono valide purché risulti presente la maggioranza dei componenti in carica.
5. Compete al Presidente di verificare, all'inizio della riunione e per ogni votazione, la presenza dei componenti la Consulta nel numero legale.
6. Gli atti sono approvati quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le votazioni sui vari argomenti si svolgono di norma a scrutinio palese per alzata di mano. Il Presidente ne proclama il risultato.
8. Le votazioni relative a persone o a nomine avvengono in forma segreta. In caso di parità la votazione si intende respinta.

Articolo 74 – Assemblea degli studenti

1. Il Presidente della Consulta può presentare al Direttore richiesta di convocazione dell'Assemblea degli studenti indicando una previsione indicativa di durata della stessa e allegando un ordine del giorno, sottoscritto da almeno venti studenti proponenti, riferito alle materie di cui all'art. 26 dello Statuto.
2. L'Assemblea è convocata dal Direttore, su richiesta del Presidente della Consulta, con almeno una settimana di preavviso. La convocazione dell'Assemblea viene pubblicata sul sito istituzionale e ne indica l'ordine del giorno, la data e il luogo.
3. Il Direttore ha facoltà di sospendere l'attività didattica per le prime due Assemblee di ogni anno accademico.
4. Il Presidente della Consulta presiede l'Assemblea e ne assicura il regolare funzionamento.
5. All'inizio della seduta il Presidente nomina tra i presenti un Segretario verbalizzante.
6. All'Assemblea degli studenti possono partecipare tutti gli studenti facenti parte dell'elettorato attivo.
7. La votazione delle proposte avviene normalmente per alzata di mano. La votazione avviene a scrutinio segreto qualora lo richieda esplicitamente almeno uno tra gli aventi diritto al voto.
8. È facoltà del Direttore sciogliere l'Assemblea nel caso non sia garantito l'ordinato svolgimento dei lavori.

Articolo 75 – Trasparenza

1. La Consulta degli studenti imposta la propria condotta secondo i criteri di trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti e dell'imparzialità.
2. I verbali delle sedute degli organi di rappresentanza studentesca sono pubblicati, in collaborazione con gli uffici amministrativi, in modo di garantire la massima diffusione.




TITOLO VII – I DIPARTIMENTI

Sezione I – Funzioni e composizione

Articolo 76 – Funzioni


1. I Dipartimenti concorrono al migliore svolgimento dell'attività istituzionale, avendo riguardo all'unitarietà del Conservatorio e alle prerogative dei suoi organi statutari e delle altre componenti istituzionali.
2. Nell'ambito dei criteri e secondo gli indirizzi generali espressi dal Consiglio accademico, i Dipartimenti hanno la responsabilità dell'offerta formativa complessiva delle Scuole e dei corsi di studio in essi ricompresi; in particolare:
 - a) delincono obiettivi e percorsi formativi, armonizzando i programmi delle singole discipline nei contenuti, nella valutazione dei crediti formativi e nelle verifiche d'esame;
 - b) formulano proposte o pareri relativamente a nuove istituzioni, variazioni, soppressioni di corsi;
 - c) indicano le linee guida per l'organizzazione della didattica;
 - d) esaminano ed approvano, per quanto di competenza, i piani di studio presentati dagli studenti e ne valutano la carriera scolastica;
 - e) raccolgono, valutano e segnalano le esigenze di funzionamento, di strumentisti collaboratori e quelle di acquisizione di nuovi strumenti, attrezzature didattiche e tecnologiche, dotazioni bibliografiche e discografiche;
 - f) formulano proposte in ordine ai criteri di organizzazione e di funzionamento dei servizi didattici e del migliore utilizzo di attrezzature e strumenti;
 - g) coordinano, tramite periodico monitoraggio ed avvalendosi del supporto dei Sottodipartimenti afferenti, le attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca di propria pertinenza previste nel piano di programmazione delle attività del Conservatorio.
3. I Dipartimenti collaborano inoltre con il Direttore, i docenti delegati e gli altri Dipartimenti nell'organizzazione delle attività interdipartimentali; in particolare:
 - a) promuovono e coordinano le attività di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad essi afferenti, in particolare la partecipazione degli studenti alle Orchestre nazionali dei Conservatori ed alle varie sezioni del Premio Nazionale delle Arti e similari;
 - b) forniscono indicazioni per l'ottimizzazione dell'impiego dei docenti attraverso parere di congruità sulle proposte di utilizzo del monte ore e sul riconoscimento di competenze aggiuntive per eventuali completamenti del monte orario o incarichi aggiuntivi;
 - c) curano le audizioni interne al Dipartimento, collaborano alle audizioni generali d'Istituto;
 - d) raccolgono, valutano e formulano proposte per la realizzazione di masterclass, di iniziative di orientamento, di didattica integrativa e di inserimento professionale, collaborando nel loro svolgimento;



- e) promuovono e forniscono supporto alle iniziative di mobilità e stage in Italia e all'estero, sia nell'ambito delle mobilità previste nel programma Erasmus+ sia per iniziative Dipartimentali e di Istituto;
 - f) sostengono l'attività del Conservatorio sul territorio, tramite la promozione di incontri di divulgazione, conferenze e lezioni concerto nelle istituzioni pubbliche e private dell'area;
 - g) collaborano e forniscono supporto alle attività di monitoraggio e controllo delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca previste dallo Statuto e dal CCNL.
4. I Dipartimenti, intesi quali articolazioni del Collegio dei professori, concorrono inoltre alla formulazione di proposte e pareri riguardo a:
- a) determinazione del piano di indirizzo e della programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca;
 - b) definizione delle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - c) definizione dell'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca;
 - d) altri argomenti di competenza del Collegio dei professori.
5. Ai Dipartimenti, nell'ambito delle materie di pertinenza, possono essere richiesti pareri da parte degli organi del Conservatorio, per:
- a) formazione delle commissioni di valutazione per le graduatorie d'istituto e affini;
 - b) attribuzione di competenze aggiuntive ai docenti interni;
 - c) altre procedure attinenti alle finalità dei Dipartimenti.
6. Senza oneri aggiuntivi per il Conservatorio, i Dipartimenti possono articolarsi al loro interno in Sottodipartimenti e Coordinamenti disciplinari, eventualmente dotati di propri referenti. Per particolari finalità possono altresì aggregarsi in strutture interdipartimentali.

Articolo 77 – Costituzione ed afferenza

1. I Dipartimenti includono settori artistico-disciplinari raggruppati sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi.
2. Sono attivati i seguenti Dipartimenti:
 - a) Canto, coralità e teatro musicale
 - b) Didattica della musica e dello strumento
 - c) Musica da camera, d'insieme e d' orchestra
 - d) Nuovi linguaggi musicali
 - e) Strumenti a fiato
 - f) Strumenti ad arco
 - g) Strumenti armonici
 - h) Teoria, armonia, analisi, direzione d' orchestra e musicologia
 - i) Musica antica




3. Per essere attivato, un Dipartimento deve includere almeno cinque settori artistico-disciplinari attivi e presenti nell'organico del personale docente del Conservatorio.
4. I docenti afferiscono ai Dipartimenti in base alla rispettiva titolarità artistico-disciplinare, come dalla tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.
5. In caso di mancata attivazione del Dipartimento di naturale afferenza, i corrispondenti settori artistico-disciplinari sono associati ad altro Dipartimento sulla base di motivate affinità.
6. A ciascun professore può associarsi un'ulteriore opzione di appartenenza, che tenga conto dell'interdisciplinarietà della titolarità ovvero delle competenze artistico-professionali riconosciute dal Conservatorio. L'opzione di appartenenza può essere espressa o modificata all'inizio del servizio di ciascun docente presso il Conservatorio o successivamente, all'inizio di ciascun anno accademico.
7. La partecipazione alle sedute di Dipartimenti diversi da quelli di titolarità avviene a titolo consultivo e senza diritto di voto.

Sezione II – Funzionamento

Articolo 78 – Consiglio di dipartimento e Coordinatore

1. Per ciascun Dipartimento è costituito un Consiglio composto da:
 - a) i docenti afferenti al Dipartimento per titolarità artistico-disciplinare, determinata ai sensi dell'art. 79 comma 4;
 - b) i docenti che, per interdisciplinarietà della titolarità ovvero per competenze artistico-professionali riconosciute dal Conservatorio, hanno fatto richiesta formale al Consiglio di farne parte e ne hanno ottenuto l'approvazione;
 - c) uno studente designato dalla Consulta degli studenti tra quelli iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
2. L'afferenza al Consiglio di dipartimento dei singoli componenti è verificata annualmente.
3. Il Consiglio di dipartimento elegge al proprio interno, a maggioranza dei suoi componenti di titolarità, un docente Coordinatore.
4. Possono essere eletti Coordinatori solo i docenti in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a Consigliere accademico.
5. Il Coordinatore è nominato per un biennio con decreto del Direttore e può essere rieletto senza limiti di mandato.
6. L'incarico di Coordinatore può essere svolto presso un solo Dipartimento.
7. Per i Coordinatori di nuova nomina è prevista la partecipazione ad incontri di formazione amministrativa, tenuti dal Direttore Amministrativo o suoi collaboratori.
8. Il Coordinatore presiede le riunioni del Consiglio di dipartimento e ne garantisce l'ordinato svolgimento;
9. I Coordinatori illustrano, in sede di Collegio dei professori che può farle proprie, le proposte e i pareri di cui all'art. 76 comma 4 approvate dai rispettivi Consigli di Dipartimento.




10. Il Coordinatore decade, con decreto del Direttore, in caso di intervenuta incompatibilità, di mancato funzionamento del Dipartimento o di mancato rispetto del presente regolamento e delle altre norme vigenti. Il Coordinatore decade inoltre per i motivi di decadenza previsti per i componenti il Consiglio Accademico.
11. In caso di cessazione anticipata del mandato del Coordinatore si procede ad una nuova elezione. L'interim è svolto dal Direttore o da suo delegato.

Articolo 79 – Convocazione

1. Il Consiglio di dipartimento si riunisce di norma almeno due volte l'anno.
2. Le riunioni sono convocate dal Coordinatore, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, almeno sette giorni prima della seduta, riducibili a tre in caso di convocazioni d'urgenza.
3. Il Coordinatore predispose l'ordine del giorno delle riunioni tenendo conto di eventuali richieste motivate.
4. Tutti i docenti hanno l'obbligo di segnalare via mail al Coordinatore entro tre giorni dal ricevimento della convocazione la loro impossibilità ad essere presenti, al fine di consentire al Coordinatore di provvedere all'eventuale rinvio della seduta.

Articolo 80 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. I docenti in organico afferenti al Dipartimento sia per titolarità artistico-disciplinare che per ulteriore opzione di appartenenza hanno l'obbligo di partecipazione alle riunioni.
2. I docenti a contratto e gli studenti hanno diritto di partecipazione alle riunioni concorrendo al numero legale solo se presenti.
3. Il Direttore ha facoltà di presenziare alle riunioni. Possono inoltre partecipare su invito alle riunioni, con funzione consultiva, docenti afferenti ad altri Dipartimenti ed esperti esterni.
4. Le sedute sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei componenti. La presenza e partecipazione alle sedute mediante sistemi remoti di comunicazione è valida a tutti gli effetti.
5. Non sono previste deleghe.
6. Le proposte ed i pareri, per essere adottati, richiedono l'approvazione della maggioranza dei componenti.
7. Le iniziative promosse dal Dipartimento devono obbligatoriamente contenere l'indicazione di almeno un professore referente per ciascuna iniziativa, che è tenuto a garantire responsabilmente la corretta finalizzazione della proposta.
8. Le proposte che comportino un qualsiasi esborso finanziario per il Conservatorio devono essere corredate dal dettaglio delle spese previste e da un piano finanziario che dev'essere presentato con un preavviso di almeno trenta giorni dalla data prevista di effettuazione. Tutti i procedimenti amministrativi necessari all'eventuale realizzazione della proposta vengono curati dai competenti uffici del Conservatorio in collaborazione con il referente designato.
9. Nessun componente del Dipartimento può partecipare alla discussione e alla votazione di questioni riguardanti sé stesso o parenti ed affini entro il quarto grado.
10. Il Coordinatore per ogni seduta redige un sintetico verbale recante l'ordine del giorno, i nominativi dei presenti, gli argomenti trattati e le decisioni approvate con l'indicazione dell'esito delle votazioni.
11. Il Coordinatore trasmette entro quindici giorni i verbali delle riunioni al Direttore per gli adempimenti conseguenti. Ciascun verbale viene numerato e depositato agli atti del Conservatorio.



Articolo 81 – Sottodipartimenti

1. I Sottodipartimenti sono articolazioni di un Dipartimento, che includono Scuole o settori artistico-disciplinari accomunati sulla base di particolari e rilevanti affinità (musicali, organologiche, scientifiche o storiche) rispetto al resto del Dipartimento stesso.
2. I Sottodipartimenti possono formulare al proprio Dipartimento pareri e proposte su ogni aspetto attinente la loro specificità tra quelli di competenza dei Dipartimenti, e sulla valorizzazione degli studenti che frequentano le relative discipline.

Articolo 82 – Coordinamenti disciplinari


1. I Coordinamenti disciplinari sono formati dai docenti afferenti al medesimo settore artistico-disciplinare e ne svolgono le funzioni di competenza, con particolare riferimento alla definizione dei livelli di accesso, degli obiettivi formativi, dei contenuti, della bibliografia, delle modalità di erogazione della didattica e dei programmi d'esame delle relative discipline, al controllo delle proposte di programmi individuali d'esame presentate dagli studenti, al riconoscimento di specifici studi compiuti esternamente.
2. I Coordinamenti disciplinari possono formulare al proprio Dipartimento pareri e proposte sulla formazione delle classi, sull'articolazione del calendario degli esami e su ogni altro aspetto attinente il settore artistico-disciplinare, tra quelli di competenza dei Dipartimenti, e sulla valorizzazione degli studenti che frequentano le relative discipline.

Articolo 83 – Conferenza dei coordinatori

1. La Conferenza dei coordinatori è presieduta dal Direttore o suo delegato, ed è costituita da tutti i Coordinatori di dipartimento.
2. La Conferenza si riunisce almeno cinque volte per ogni anno accademico e svolge funzione di coordinamento tra i vari Dipartimenti; indica linee di indirizzo e modalità operative comuni, alle quali i singoli Dipartimenti devono attenersi nell'esplicare la loro attività.
3. La Conferenza esprime pareri e proposte agli organi del Conservatorio su argomenti di natura interdipartimentale, quali l'offerta formativa complessiva e le attività di produzione e ricerca del Conservatorio.
4. Le relazioni delle sedute della Conferenza vengono curate e disposte agli atti dal Direttore.

Articolo 84 – Dotazioni finanziarie

1. Nei limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, il Consiglio di amministrazione può stanziare annualmente una dotazione finanziaria di spesa a disposizione di ciascun Dipartimento, vincolata al perseguimento di specifiche finalità di competenza dei Dipartimenti.
2. La dotazione è composta da una quota fissa, uguale per tutti i Dipartimenti, e da una quota variabile, determinata tenendo conto di parametri stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Tale dotazione può essere utilizzata per l'acquisto di beni e materiali di servizio fino ad un massimo del cinquanta per cento, o per iniziative di carattere formativo quali seminari, workshop, conferenze e similari iniziative dedicate al maggior coinvolgimento possibile della componente studentesca di riferimento.
3. La proposta di utilizzo della dotazione finanziaria va definita annualmente dai singoli Dipartimenti entro il mese di giugno.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini
Trieste**

Titolo VII – I Dipartimenti

4. La proposta di utilizzo deve comprendere la previsione di spesa per ciascuno dei beni e materiali di servizio di cui si proponga l'acquisto. La proposta di utilizzo deve altresì contenere un piano dettagliato delle spese e l'indicazione di un referente per ognuna delle iniziative di carattere formativo di cui si proponga la realizzazione.
5. La dotazione finanziaria non utilizzata o impegnata entro la scadenza ritorna nella disponibilità del Consiglio di amministrazione.
6. I requisiti e le procedure relativi alle proposte di spesa descritte nel presente articolo possono essere oggetto di specifici regolamenti applicativi da adottarsi con le modalità previste all'art. 17 dello Statuto.